



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Ordinanza n. 000813**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Freetown in Sierra Leone il 5 novembre 2021.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera l), e l'articolo 29, commi 1 e 3;

**VISTA** la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

**CONSIDERATO** che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

**CONSIDERATO** che il giorno 5 novembre 2021 nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, un incidente ha provocato l'esplosione di un'autocisterna di carburante che ha innescato ulteriori rilevanti esplosioni;

**CONSIDERATO** che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha provocato diverse vittime e centinaia di feriti, ulteriormente aggravato dalla mancanza di personale medico specializzato per fronteggiare il contesto determinatosi;

**TENUTO CONTO** che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi che il giorno 5 novembre 2021 hanno interessato la capitale della Sierra Leone;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2012, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento;

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

**RITENUTA**, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui all'articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

## **DISPONE**

### **Articolo 1 (Iniziative urgenti di protezione civile)**

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

successive modificazioni, interviene a supporto delle autorità competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO) nell'ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile.

2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre che di personale del medesimo Dipartimento, di personale sanitario munito delle necessarie qualificazioni specialistiche operante in strutture del Servizio sanitario nazionale, anche private convenzionate, di strutture sanitarie private non convenzionate con il medesimo Servizio, di personale sanitario libero professionista convenzionato con il citato Servizio, nonché di attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessità, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6.

## **Articolo 2**

### **(Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione)**

1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012 n. 4499 e del 13 dicembre 2013 n. 5475, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Il medesimo personale del Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a sostenere con la propria carta di credito dipartimentale i costi del personale sanitario inerenti il trattamento economico di missione degli stessi, i visti doganali ed ogni altra spesa che possa rendersi indispensabile per assicurare viaggi, spostamenti e permanenza in loco dell'intero Team. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione socio economica del Paese non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del DPR 445/2000, previa dichiarazione da parte del Consolato d'Italia in Sierra Leone che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare all' ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda le spese sostenute per l'acquisto o il reintegro dei materiali utilizzati per fronteggiare l'emergenza oggetto di donazione in favore dell'Organizzazione non governativa Emergency Onlus, che gestisce l'Ospedale a Freetown dove il Team è stato assegnato a prestare assistenza dalle autorità locali, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.

## **Articolo 3**

### **(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)**

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica e ai giorni di effettivo impiego, con oneri posti a carico dell'articolo 6.
2. L'indennità omnicomprensiva di cui al comma 1 è corrisposta, per quanto riguarda il personale militare, al netto della diaria di missione all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2003.

## **Articolo 4**

### **(Disposizioni relative al trattamento economico del personale sanitario)**

1. A favore delle strutture datrici di lavoro del personale sanitario di cui al comma 2 dell'articolo 1, è garantito il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti, ad eccezione di quelli sostenuti dal personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. Al predetto personale sanitario è altresì corrisposta una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la rispettiva qualifica, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata per il tramite delle strutture datrici di lavoro sulla base della documentazione fornita al Dipartimento della protezione civile.

2. Al personale sanitario libero professionista è garantito il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti, ad eccezione di quelli sostenuti dal personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. Ai citati liberi professionisti è altresì corrisposta una speciale indennità omnicomprensiva, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata direttamente dal Dipartimento della protezione civile.
3. Per il personale sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.
4. La copertura assicurativa per i casi di responsabilità civile e di danno verso terzi nonché gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche sanitaria, correlati con l'impiego nel territorio interessato dall'evento restano a carico e nella responsabilità del personale sanitario libero professionista eventualmente impiegato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme di cui all'articolo 6.

## **Articolo 5 (Deroghe)**

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
  - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
- decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, articolo 14;
- leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

## Articolo 6 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 300.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06 DIC. 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio